

ATTI DELLA SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA
Nuova Serie – Vol. XLVI (CXX) Fasc. I

DINO PUNCUH

All'ombra della Lanterna
Cinquant'anni tra archivi e biblioteche:
1956-2006

a cura di

Antonella Rovere
Marta Calleri - Sandra Macchiavello



GENOVA MMVI
NELLA SEDE DELLA SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA
PALAZZO DUCALE - PIAZZA MATTEOTTI, 5

Note di diplomatica giudiziaria savonese

Le prime tracce di uffici comunali si hanno, in Liguria, solo a partire dal secolo XII; Caffaro annota che nel 1122 furono nominati, per la prima volta, *clavarii scribanique, cancellarius pro utilitate reipublice*¹. L'annotazione dell'annalista, confortata, alcuni anni dopo, dal breve dei consoli del 1143² dimostra che il comune genovese avvertiva, fin dalle origini, la necessità di disporre di una propria organizzazione politico-amministrativa. Quasi negli stessi anni rogava Giovanni Scriba, nel quale il Chiaudano, sulla scorta di alcune conclusioni del Torelli, riconobbe giustamente uno scriba dei consoli³.

Stentava, tuttavia, a farsi strada il concetto dell'esclusivo servizio pubblico: il notaio comunale, o lo scriba, oltre a ricoprire un incarico pubblico, esercitava anche la professione a titolo privato; annotava, quindi, nello stesso cartulario, indifferentemente mescolati, atti privati e pubblici⁴. Più che di un impiegato, egli sembra aver rivestito la figura di notaio di fiducia del comune che appoggiava la validità dei suoi atti all'autorità di chi era investito della *publica fides*. In tal modo, e fin qui concordiamo con la dottrina di autorevoli studiosi⁵, il

* Pubbl. in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., V (1965), pp. 5-36.

¹ *Annali di Caffaro e de' suoi continuatori*, a cura di L.T. BELGRANO e C. IMPERIALE DI SANT'ANGELO, Roma 1890-1929 (Fonti per la storia d'Italia, 11-14 bis), I, p. 18.

² *Codice diplomatico della Repubblica di Genova*, a cura di C. IMPERIALE DI SANT'ANGELO, Roma 1936-1942 (Fonti per la storia d'Italia, 77, 79, 89), I, p. 164.

³ M. CHIAUDANO - M. MORESCO, *Il cartolare di Giovanni Scriba*, Torino 1934 (Documenti e studi per la storia del Commercio e del Diritto Commerciale Italiano, I-II), p. XXXIX.

⁴ Nei tempi della sua vita, il comune era per il notaio un semplice cliente; i suoi atti perciò venivano conservati nei cartulari notarili: C. MANARESI, *Gli atti del comune di Milano fino all'anno MCCXVI*, Milano 1919, p. XCVIII. Si spiegherebbe così la necessità di tenere i *libri iurium* che diversi comuni fecero compilare per rintracciare e ricomporre in un tutto organico gli atti fondamentali della loro esistenza; non pochi statuti imponevano ai reggitori del comune di ricercare presso i notai quegli atti di prevalente interesse pubblico dispersi presso i diversi scribi che operavano nell'ambito comunale.

⁵ P. TORELLI, *Studi e ricerche di diplomatica comunale*, in « Atti e memorie della R. Accademia Virgiliana di Mantova », n.s., IV/1 (1911), p. 12; G. CENCETTI, *Il notaio medievale italiano*, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., IV/1 (1964), p. XXI.

notaio entrava nella vita amministrativa del comune, come organo necessario ad attestare la verità in modo autentico *erga omnes*. Solo molto tardi, secondo il Torelli, si sarebbe fatto strada il concetto del carattere di atto pubblico del documento comunale derivante dalla persona del suo autore⁶; più presto di quanto non si sia creduto in passato – riteniamo noi – per la Liguria.

È già stato osservato che la persona del notaio non era sufficiente a dare carattere pubblico al documento genovese (almeno nel secolo XIII): la presenza di particolari segni di convalidazione osservati dal Costamagna⁷ attenuerebbe sensibilmente le conclusioni del Torelli. Molti lodi consolari, infine, erano convalidati, già nel secolo XII, dai pubblici testimoni⁸, la cui indicazione appare sempre – e non ci sembra privo di significato – dopo la sottoscrizione notarile. Se a questa considerazione aggiungiamo la constatazione che già nel secolo XII esistevano a Genova i *libri consulatus* (configurabili come esemplari di *acta*, nel senso di scritture d'ufficio)⁹, possiamo concludere che a Genova il processo evolutivo della cancelleria comunale fu senz'altro più rapido che altrove e che, inevitabilmente, i sistemi genovesi dovettero informare di sé anche la legislazione di altri comuni liguri, almeno lungo la fascia costiera¹⁰. Il fatto è soprattutto evidente nella superstita

⁶ P. TORELLI, *Studi e ricerche* cit., p. 14, nota 2.

⁷ G. COSTAMAGNA, *La convalidazione delle convenzioni tra comuni a Genova nel secolo XII*, in « *Bullettino dell'Archivio Paleografico Italiano* », n.s., I (1955), pp. 111-119; ID., *Note di diplomatica comunale. Il « Signum Communis » e il « Signum Populi » a Genova nei secoli XII e XIII*, in *Miscellanea di Storia Ligure in onore di Giorgio Falco*, Milano 1962, pp. 105-115.

⁸ Loro elenco in *Liber iurium Reipublicae Genuensis*, Torino 1854 (*Historiae Patriae Monumenta*, VII), nn. XCII, XCIV, CCXXXV, CCCXXVIII, CCCXLIII; cfr. anche G. COSTAMAGNA, *La scomparsa della tachigrafia notarile nell'avvento dell'imbreviatura*, in « *Atti della Società Ligure di Storia Patria* », n.s., III (1963), p. 25, nota 41.

⁹ G. COSTAMAGNA, *Note di diplomatica* cit., p. 113.

¹⁰ Cfr. *Gli statuti di Noli*, a cura di C. RUSSO e L. VIVALDO, in « *Atti della Società Savonese di Storia Patria* », n.s., XXVII (1949), p. 68, nei quali era prevista l'esistenza di uno scriba del comune; cfr. sullo stesso argomento P. ACCAME, *Statuti antichi di Albenga (1288-1350)*, Finalborgo 1901, pp. 258, 353; *Statuti della colonia genovese di Pera*, a cura di V. PROMIS in « *Miscellanea di Storia Italiana* », XI (1871), p. 628 [citeremo *Statuti di Pera*]; F. BRUNO, *Gli « Statuta antiquissima Saone »*, in « *Atti della Società Savonese di Storia Patria* », I/1 (1918), p. 97. Va osservato inoltre che le città marittime presentano aspetti diversi rispetto alle altre città e, soprattutto, un'evoluzione burocratica più rapida che non altrove. A Pisa, per esempio, nonostante l'affermazione contraria del D'Amia, compare assai presto un embrione di cancelleria: cfr. A. D'AMIA, *Studi sull'ordinamento giudiziario e sulla procedura delle curie pisane nel secolo XII*, in

documentazione relativa a Savona, dove, dopo il notaio Arnaldo Cumano, le cui funzioni pubbliche sono largamente deducibili dagli atti del suo cartulario, il primo scriba del comune savonese sicuramente accertato è Giovanni di Donato, nel cui atto d'investitura (1182), il più antico documento ligure del genere, sono definite le sue funzioni cancelleresche con annesse mansioni archivistiche ¹¹.

Già il Bautier aveva avvertito che il registro del Cumano, il secondo per antichità dopo quello genovese di Giovanni Scriba, non poteva, per la natura dei suoi atti, essere considerato alla stregua di altri cartulari del tempo, contenenti atti di natura esclusivamente privata; lo stesso studioso non aveva mancato di constatare che i cartulari di Martino (1203-1206) e di Saono (1216-1217) contenevano esclusivamente atti giudiziari ¹². Negli ultimi anni,

« Archivio Storico Italiano », LXXVII (1919), p. 121, nota 2; M. LUZZATTO, *Note di diplomatica comunale pisana per i secoli XII e XIII*, in « Bollettino Storico Pisano », XXVIII-XXIX (1959-60), pp. 39-62; O. BANTI, *Per la storia della cancelleria del Comune di Pisa nei secoli XII e XIII*, in « Bullettino dell'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo e Archivio Muratoriano », 73 (1961), pp. 141-163. Anche a Verona, verso la fine del secolo XII, si assiste all'assunzione, da parte del comune, di notai impiegati come funzionari comunali: B. PAGNIN, *Note di diplomatica comunale veronese*, in « Memorie della R. Accademia di Scienze, Lettere e Arti in Padova », LVII (1940-41), p. 9 (dell'estratto).

¹¹ Cfr. *Mostra storica del notariato medievale ligure*, a cura di G. COSTAMAGNA e D. PUNCUH, Genova 1964 (anche in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., IV/1, 1964), pp. 82-83. Si veda, a proposito delle mansioni archivistiche, un documento del 1204 (*Ibidem*, pp. 84-85), dal quale risulta evidente il passaggio di mano in mano, fino al notaio Martino, del materiale pubblico (collette, estimi, testimonianze); posto che almeno due dei notai cui il documento fa riferimento, Manfredo e Arnaldo, erano stati o erano scribi del Comune, sembra evidente, a prescindere dalla testimonianza dell'investitura di Giovanni di Donato, l'interesse generale per la conservazione dei documenti pubblici. Il ritrovare questi documenti negli archivi pubblici dimostra implicitamente il loro carattere, implica sempre l'interesse di qualcuno alla loro conservazione, nella fattispecie quello del comune; cfr. a questo proposito, anche se le conclusioni si riferiscono a documenti di altro genere, G. CENCETTI, *La « rogatio » nelle carte bolognesi*, in « Atti e Memorie della Deputazione di Storia Patria per le Province di Romagna », n.s., VII (1960), p. 51; R.H. BAUTIER, *Leçon d'ouverture du cours de diplomatique à l'École des chartes*, in « Bibliothèque de l'école des chartes », CXIX (1961), pp. 208-209. Cfr. anche le disposizioni nizzarde che imponevano la consegna all'archivio comunale dei « testes, positiones, confessiones, terminos, sententias »: *Statuta et privilegia civitatis Niciae*, Torino 1838 (*Historiae Patriae Monumenta, Leges Municipales*, I), p. 75 [citeremo *Statuta Niciae*]; ad Albinga i documenti pubblici dovevano essere depositati in *cancelaria: Statuti cit.*, p. 313.

¹² R.H. BAUTIER, *Notes sur les sources de l'histoire économique médiévale dans les archives italiennes*, in « Mélanges d'archéologie et d'histoire » LX (1948), p. 203.

rinnovatisi gli interessi per i notai savonesi, appariva chiaro che il cartulario di Martino doveva essere considerato il più antico registro di atti giudiziari attualmente conosciuto; che gli atti attribuiti a Saono erano in realtà dovuti a ben quattro mani diverse; e che, infine, i cartulari savonesi dei secc. XII-XIII andavano avvicinati più ai registri comunali che non ai protocolli notarili tradizionali¹³. Numerose sono le prove del loro carattere pubblico:

- 1) come tali essi erano già considerati nei primi anni del secolo XIII¹⁴;
- 2) su uno di essi (Saono) rogarono notai diversi, quasi rispettassero turni di servizio in curia¹⁵;

¹³ D. PUNCUH, *Il cartulario del notaio Martino*, tesi di laurea presso l'Università di Genova, anno accademico 1954-1955 [v. ora *Il cartulario del notaio Martino, Savona 1203-1206*, a cura di D. PUNCUH, Genova 1974 (Notai liguri dei secoli XII e XIII, IX), dal quale le citazioni in questo volume]; ID., *La vita savonese agli inizi del Duecento*, in *Miscellanea di storia ligure in onore di Giorgio Falco*, Milano 1962, p. 130, note 6-8 [in questa raccolta, pp. 116-117, note 7-9]; B.M. AGNOLI, *Il cartulario di Arnaldo Cumano e Giovanni di Donato*, tesi di laurea presso l'Università di Genova, anno accademico 1962-1963 [v. ora *Il cartulario di Arnaldo Cumano e Giovanni di Donato (Savona, 1178-1188)*, a cura di L. BALLETTI - G. CENCETTI - G. ORLANDELLI - B.M. PISONI AGNOLI, Roma 1978 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, XCVI), dal quale le citazioni in questo volume]; P. TONIOLO, *Il cartulario di Saono (Savona 1216-17)*, tesi di laurea presso l'Università di Genova, anno accademico 1962-1963; F. COSSO, *Il cartulario di Uberto, Ibidem*, anno accademico 1962-1963. Citeremo col solo nome del notaio [rinviando, per i soli cartulari ora editi, al numero dei documenti, senza richiamo cioè, come in precedenza, alla cartulazione].

¹⁴ Cfr. *Martino*, n. 851 ove si parla di un notaio Guido che era stato « scribe communis Saone publicus toto tempore vite sue »; egli rogava nell'ultimo decennio del secolo XII ed il suo cartulario era considerato registro comunale: F. NOBERASCO, *Le pergamene dell'archivio comunale di Savona*, in « Atti della Società Savonese di Storia Patria », I/2 (1919), nn. XXVII, XXIX, LXXXI; negli stessi documenti, si menzionano come registri comunali anche gli atti di Arnaldo Cumano e Giacomo di Candiria. Cfr. anche *Martino*, nn. 372, 388, 474, 507, che provano inequivocabilmente il carattere pubblico del cartulario; analoghe osservazioni si possono fare attraverso *Saono*, nn. 61 (c. 6 v.), 331 (c. 43 v.), 555 (c. 134 v.). La stessa legislazione comunale ligure imponeva che tutti gli atti della curia, ivi compresi quelli giudiziari, fossero redatti nei cartulari comunali: *Statuti di Pera* cit., p. 635; *Gli statuti di Noli* cit., p. 68; *Statuti antichi di Albenga* cit., pp. 258, 353.

¹⁵ Lavorando sulla vita savonese nel Duecento, avevamo identificato due diverse mani, corrispondenti a quelle dei notai Filippo di Scarmundia e Uberto di Mercato: D. PUNCUH, *La vita savonese* cit., p. 130, n. 8 [in questa raccolta, p. 115, nota 9]; La Toniolo, nel prepararne l'edizione, rintracciava altre due mani non identificate. Se avevano dei turni di servizio in curia i consoli – cfr. *Saono* nn. 176 (c. 25 v.), 200 (c. 27 r.) –, non si vede perché non potessero averli anche gli scribi.

3) esisteva *in duana* l'archivio comunale nel quale erano conservati gli atti pubblici, ivi compresi i nostri cartulari o altri affini¹⁶;

4) due di essi, come abbiamo visto, contengono esclusivamente atti giudiziari, pur lavorando i loro redattori anche in ambito privato¹⁷.

È su questi ultimi che si è incentrato il nostro interesse, perché essi sono la testimonianza che, ancor prima del IV Concilio lateranense, al quale la dottrina giuridica ha fatto risalire l'origine della procedura scritta¹⁸, era già manifesto l'interesse pubblico alla redazione ed alla conservazione dei documenti giudiziari. S'intende che le conclusioni del nostro lavoro, circoscritto al primo ventennio del secolo XIII e condotto anche sulla scorta della posteriore dottrina medievale e della legislazione statutaria ligure, con riferimenti a norme di altre città dell'Italia settentrionale, hanno valore esclusivamente per Savona e, in genere, per la Liguria: è possibile, tuttavia, e ci auguriamo che il tema possa essere ripreso in maniera più ampia, che esse possano essere estese ad altre città.

1. - Secondo la procedura del tempo¹⁹, la causa si apriva, su querela di parte, col libello, la *lamentacio* o più genericamente, con la *peticio*²⁰; l'attore

¹⁶ Cfr. sopra nota 11.

¹⁷ Filippo rogava un atto il 2 giugno 1216: *Saono*, n. 95 (c. 18 v.); Martino era il redattore di un altro atto privato del 15 marzo 1203: *Saono*, n. 73 (c. 14 v.); nessuno di questi documenti citati ci è pervenuto. Va notato, per la miglior comprensione di quanto verremo esponendo, che questi cartulari sono il risultato della legatura assieme di diversi registri, corrispondenti alle successive fasi nelle quali si articolava un processo: cartulario di denunce, deposizioni delle parti, deposizioni dei testimoni, termini di comparizione, sentenze. L'ordine cronologico, più o meno rispettato, vale solo entro le diverse parti dei due registri.

¹⁸ C.J. HEFELE - H. LECLERQ, *Histoire des Conciles*, Parigi 1907-1921, V, p. 1363; A. PERTILE, *Storia del diritto italiano*, ed. P. DEL GIUDICE, Torino 1892-1905, VI/II, p. 86; P. TORELLI, *Studi e ricerche* cit., parte II, Mantova 1915 (Pubblicazioni della R. Accademia Virgiliana di Mantova, I), p. 113; il Torelli, comunque, ammetteva che il concilio, più che innovare, avesse sancito un principio che doveva essere già largamente diffuso.

¹⁹ Per quanto si riferisce strettamente alla procedura giudiziaria si vedano, oltre al Pertile, le opere di A. BETHMANN-HOLLWEG, *Der civil prozess des gemeinen Rechts in geschichtlicher Entwicklung*, Bonn, 1864-1874; J.A. STINTZING, *Geschichte der populären literatur des römisch-kanonischen Rechts in Deutschland*, I, LIPSIA 1867; J. FICKER, *Forschungen zur Rechts und Rechtsgeschichte Italiens*, Innsbruck 1868-1874.

²⁰ Il giudice agiva *super reclamationem* dell'attore, dal quale esigeva il nome del convenuto, l'oggetto della lite, l'entità e lo scopo di essa (*causa petendi*) e il diritto su cui si basava: A. D'AMIA, *Studi sull'ordinamento giudiziario* cit., p. 37; A. PERTILE, *Storia del di-*

consegnava al giudice, in taluni casi, forse, direttamente al notaio del comune, la querela scritta che veniva registrata nell'apposito cartulario delle denunce²¹; poteva anche *facere lamentacionem* o *ante presentiam vicarii conqueri de ...* o, comunque, presentare la sua petizione²². In tutti questi casi la funzione del notaio comunale era limitata alla verbalizzazione della denuncia negli atti della curia. Nella maggior parte dei casi l'autorità preposta alla giustizia, nel nostro caso il vicario del podestà o dei consoli, era presente al momento in cui si apriva ufficialmente il processo²³. La formula più comunemente usata era la seguente:

« A. agit contra B. et petit ab eo/ea ... Hoc ideo quia (*segue il motivo dell'azione*) ... Ideo (o quare) agit ut supra et ponit in libris ... omni iure quo uti potest, salvo plure »²⁴.

ritto italiano cit., p. 93; all'attore non era necessario specificare il nome tecnico dell'azione: cfr., per Bologna, A. PALMIERI, *La diplomatica giudiziaria bolognese nel secolo XIII*, in « Atti e memorie della R. Deputazione di Storia Patria per le provincie di Romagna », Terza serie, XVII-XVIII (1899-1900), parte II, p. 155.

²¹ L'obbligo di scrivere la denuncia nell'apposito cartulario, disciplinato da diversi statuti dell'Italia settentrionale (cfr. P. TORELLI, *Studi e ricerche* cit., parte II, pp. 120-121), si ricava, per Savona, da un atto del 1216: una denuncia era stata scritta erroneamente *in titulo terminorum* (nel cartulario dei termini), ma il notaio ristabilì l'ordine facendone apposito cenno in quello delle denunce: *Saono*, n. 11 (c. 2 r.), n. 139 (c. 23 v.); cfr. anche *Martino*, n. 388; *Statuti di Noli* cit., p. 74; *Statuti di Pera* cit., p. 583; *Statuta Niciae* cit., col. 50; *Statuta civitatis Eporediae*, Torino 1838 (*Historiae patriae Monumenta, Leges municipales*, I), col. 1170; *Statuta et privilegia civitatis Taurinensis*, *Ibidem*, coll. 604, 735; *Statuti bresciani del secolo XIII*, *Ibidem*, II, Torino 1876, col. 1584.143; *Statuta communis Novariae*, a cura di A. CERUTI, Novara 1879, p. 46.

²² Cfr. *Martino*, nn. 388, 446, 514, 760, 762, 810, in particolare il n. 388 ove si dice « venit ante dictum [*il podestà*] dedit libellum qui libellus scriptus est in cartulario communis Saone et terminus habuit placitandi ». Per la *lamentacio* cfr. *Martino*, nn. 475, 479, 514, 517, 520, 560, 687, 706, 893, 895-899, 947; cfr. anche il Breve dei consoli del 1143 (v. sopra, nota 2) e P. TORELLI, *Studi e ricerche* cit., parte II, p. 121. Per formule generiche di denuncia cfr. *Martino*, n. 487 e *Saono*, n. 14 (c. 2 v.).

²³ Cfr. oltre ai documenti già citati alla nota precedente, *Martino*, nn. 43, 44, 133 e gli *Statuti di Noli* cit., pp. 74, 78.

²⁴ Questo formulario è tratto da *Martino*; nel cartulario di *Saono* esso si presenta più vario; lo stesso tipo si ritrova ad Albenga: cfr. *Chartarum*, II, Torino 1853 (*Historiae Patriae Monumenta*, VI), col. 1757; più raro è il tipo generico (*coram vobis ... conqueror*) illustrato dalla dottrina medievale: RANIERI DA PERUGIA, *Ars notaria*, Bologna 1892 (*Bibliotheca iuridica Medii Aevi*, II), p. 45.

I nostri documenti non chiariscono in maniera sufficiente la differenza tra il libello e la *lamentacio*; già in passato, anche per l'incertezza di numerosi statuti²⁵, i due termini sono stati identificati²⁶. I cartulari savonesi, invece, indurrebbero a credere che esistesse una differenza tra essi ben chiara nella mente dei notai del tempo. Si parla sempre di *facere lamentacionem* o di *dare libellum*, senza mai confusione di verbi: saremmo indotti ad attribuire alla *lamentacio* il valore di esposizione orale, fatta davanti al giudice e verbalizzata a cura del notaio della curia, non importa, per il momento, se direttamente sul cartulario o su manuali o fogli sparsi; al libello, più raro certamente, anche perché prescritto dalla dottrina e dalla legislazione del tempo per le cause di rilevante interesse economico²⁷, quello di denuncia scritta, registrata, comunque, negli stessi atti della curia. Questo non esclude, tuttavia, che le ragioni del libello possano essere ricercate anche nella possibilità che avevano alcune classi agiate di servirsi di un notaio di fiducia, buon conoscitore della legge e in grado, quindi, forse meglio del notaio della curia, di redigere un esposto circostanziato, nutrito di dottrina, più adatto in definitiva a sostenere le ragioni della parte.

Restano a noi i dubbi di natura prevalentemente diplomatistica: il notaio della curia verbalizzava direttamente sul cartulario, o, come il suo collega privato, ricorreva di preferenza a brevi appunti da completare, in un successivo momento, all'atto cioè della redazione nel registro?

La limitatezza del materiale a nostra disposizione non ci consente di dare una risposta univoca; entrambi i sistemi appaiono largamente seguiti. I numerosi documenti in cui le correzioni sono sostanziali più che formali e gli errori non giustificabili solo attraverso l'uso delle copie, rivelano una stesura unica, stentata e laboriosa, da cui traspare lo sforzo dello scrivente per ridurre in formule giuridiche ciò che, non senza fatica, gli veniva esponendo, in un linguaggio più o meno approssimato, l'attore della causa²⁸. Si veda, a

²⁵ Cfr. *Statuti antichi di Albenga* cit., p. 350; si parla di *libellus seu lamentacio*.

²⁶ P. TORELLI, *Studi e ricerche* cit., parte II, pp. 120-121.

²⁷ Cfr. A. PERTILE, *Storia del diritto italiano* cit., pp. 86-87; si vedano anche le norme dello statuto di Nizza (col. 50) per le quali il libello era necessario nelle cause il cui valore eccedesse 100 soldi, mentre per le cause inferiori bastava la petizione nel cartulario; la stessa norma vigeva ad Albenga (*Statuti* cit., p. 350). È possibile che a Savona, come a Bologna (A. PALMIERI, *La diplomatica giudiziaria* cit., p. 156), nel procedimento civile prevalesse la denuncia orale.

²⁸ A Bologna esisteva addirittura il *notarius cedularum* che traduceva le denunce dal volgare e le riduceva in forma giuridica: H. KANTOROVICZ, *Albertus Gandinus und das Strafrecht*

titolo di esempio, un documento del 1204²⁹, dal quale è possibile, sotto le depennature e attraverso le aggiunte in soprilinea, ricostruire la redazione della denuncia:

« Maior agit contra Benencasam et Saonam et Romanam ... et petit ab eis libras XL ianuinarum ... »

A questa prima formulazione seguì un ripensamento immediato (come rivela l'immutato colore dell'inchiostro) e una nuova redazione:

« Maior agit contra Benencasam et Saonam et Romanam ... et petit a domina Benenca libras XX et ab aliis libras XX ... »

Se qualche dubbio può rimanere, esso riguarda più che altro le formule giuridiche che, però, in questa prima fase potevano anche mancare, lasciando l'attore la più ampia facoltà al notaio di aggiungere le formule di rito³⁰.

A questi atti se ne contrappongono altri, in cui le linee addossate della scrittura starebbero ad indicare una redazione nel cartulario posteriore alla denuncia; altri inseriti fuori posto³¹, con sconvolgimento dell'ordine cronologico; altri ancora la cui datazione, posteriore all'inizio della causa, induce alla cautela e al sospetto. In tutti questi casi il pensiero corre a foglietti sparsi, già accertati nel documento privato³², che facilmente potevano confondersi e provocare il disordine accertato. Che dire poi di alcune denunce redatte in giorni festivi³³ o, addirittura, nel giorno dell'Epifania³⁴, quando, a tenere in considerazione i giorni feriat, la curia comunale doveva essere chiusa? Il sospetto aumenta quando si constata che su sedici cause prese in esame, ben

der Scolastik, Berlino 1907, p. 125; P. TORELLI, *Studi e ricerche* cit., parte II, p. 118. Nei nostri documenti compaiono spesso forme dialettali liguri.

²⁹ *Martino*, n. 33.

³⁰ Tipica la formula « omni iure quo uti potest usque in finem cause »: *Martino*, n. 69; cfr. anche sopra, nota 20.

³¹ *Martino*, nn. 98, 106 (nel qual caso il notaio ha seguito il criterio del raggruppamento, riferendosi il n. 106 al 105); cfr. anche *Saono*, nn. 33 (c. 4 r.).

³² G. FALCO - G. PISTARINO, *Il cartulario di Giovanni di Giona di Portovenere (sec. XIII)*, Torino 1953 (Biblioteca della Deputazione Subalpina di Storia Patria, CLXXVII), pp. XXXIV-XXXV.

³³ *Saono*, n. 20 (c. 3 r.).

³⁴ *Martino*, n. 13.

tedici denunce riferiscono la stessa datazione delle successive *positiones*; e fin qui potremmo essere nell'ordine, se le parti fossero state contemporaneamente presenti in giudizio fin dall'inizio sì da consentire l'apertura immediata del dibattimento. Ma che dire quando si rileva che in ben dieci casi su sedici, altri documenti della stessa causa attestano la precedenza della denuncia rispetto all'intervento delle parti e, quindi, la probabile falsità della datazione riferita dal cartulario³⁵?

In tutti questi casi, la presenza del foglietto usato dal notaio in guida d'appunto appare fortemente probabile. La denuncia scritta era presentata priva della datazione, che veniva aggiunta al momento della sua presentazione in giudizio e della registrazione negli atti pubblici³⁶. Talvolta, tuttavia, la prassi poteva discostarsi dalla legislazione, per cui poteva accadere che una denuncia, sia orale, magari annotata frettolosamente su un breve appunto, sia scritta, rimanesse sul tavolo del notaio qualche giorno prima di essere formalmente inserita nel cartulario³⁷. Il ritrovamento di qualche foglietto sparso, allegato al cartulario del presunto Saono, consente di prospettare, sia pur cautamente, un'ipotesi sulle anomalie riscontrate. Si tratta di una denuncia, raccolta su un foglietto dal notaio Filippo di Scarmundia, senza datazione, trascritta nel cartulario delle denunce da Uberto di Mercato sotto la data dell'11 ottobre 1216³⁸; la causa, però, era già iniziata da qualche

³⁵ Saono, nn. 3 (c. 1 r.), 326 (c. 42 r.), 329 (c. 42 v.); 4 (c. 1 v.), 327 (c. 42 r.); 5 (c. 1 v.), 336 (c. 45 r.), 109-110 (c. 22 r.); 12 (c. 2 r.), 352 (c. 52 r.), 120 (c. 22 v.); 17 (c. 2 v.), 354 (c. 52 v.); 29 (c. 4 r.), 192 (c. 26 v.); 30 (c. 4 r.), 162 (c. 25 v.), 380-381 (c. 62 r.-v.); 36 (c. 4 v.), 394 (c. 67 v.); 31 (c. 4 r.), 388 (c. 65 r.); 38 (c. 4 v.), 411-412 (c. 71 v.); 39 (c. 4 v.), 417 (c. 73 v.); 41 (c. 5 r.), 420 (c. 5 r.), 418 (c. 74 r.), 223 (c. 28 r.); 44 (c. 5 v.), 434 (c. 78 r.), 433 (c. 78 r.); 50 (c. 5 v.), 288 (c. 33 v.); 60 (c. 6 v.) con contestazione sotto lo stesso atto.

³⁶ A Bologna il notaio della curia apponeva sulla denuncia la data della presentazione: H. KANTOROVICZ, *Albertus Gandinus* cit., pp. 89-91; a Milano « dies porrecti libelli inseritur in libello »: *Liber consuetudinum Mediolani*, Torino 1876 (*Historiae Patriae Monumenta, Leges Municipales*, II), col. 867.

³⁷ La legislazione genovese imponeva l'immediata redazione della denuncia nel cartulario: cfr. *Statuti di Pera* cit., p. 583; per Noli (*Statuti* cit., p. 74) « teneatur magistratus Nauli, deposita requisitione seu petitione coram eo, in scriptis dare ». La legislazione savonese del 1347 stabiliva che il notaio dovesse mettere per iscritto la denuncia entro la giornata e notificarla al podestà o al giudice: F. BRUNO, *Gli « Statuta antiquissima* cit., p. 100; tale norma si riferiva specificamente ai notai *ad maleficia*, ai quali numerosi statuti attribuivano anche un potere inquisitorio: cfr. P. TORELLI, *Studi e ricerche* cit., parte II, pp. 116-117.

³⁸ Saono, n. 648 (inserto tra cc. 33-34) e n. 50 (c. 5 v.): cfr. *Mostra storica* cit., pp. 116-117.

giorno³⁹. È possibile che, quando non si procedeva alla redazione immediata nel cartulario, la data potesse essere dimenticata e si ricorresse, soprattutto quando, come nel nostro caso, si trattava di notai diversi (entrambi comunque al servizio della curia), a una data più o meno fittizia o, preferibilmente, a quella in cui avveniva la contestazione della lite o a quella delle *positiones*? Noi riteniamo di sì, anche se si potrebbero prospettare altre ipotesi⁴⁰.

Depositata e registrata negli atti d'ufficio l'accusa, essa doveva essere notificata all'accusato; se in molti comuni dell'Italia settentrionale era in vigore la consuetudine per cui spettava all'accusatore di tradurre il reo in giudizio, o, comunque, fare la citazione direttamente all'avversario⁴¹, a Savona era compito dell'autorità comunale convocare l'interessato perché trasformasse, contestando le affermazioni dell'accusatore, in lite quella che fino a quel momento conservava il carattere di petizione⁴². Senza contestazione, esclusi, naturalmente, i casi di contumacia⁴³, mancava il dibattimento. Ignoriamo se a Savona si rilasciasse come altrove⁴⁴ copia della denuncia al presunto reo; la citazione veniva fatta d'ufficio, d'ordine del magistrato, per mezzo del cintra-co del comune, sia in forma orale sia per mezzo di lettera ufficiale munita del sigillo comunale⁴⁵. I mandati di comparizione e i relativi termini di presentazione erano annotati negli speciali cartulari. Se estendessimo a Savona (e la

³⁹ Saono, n. 288 (c. 33 v.).

⁴⁰ È possibile che in qualche caso il convenuto fosse presente al momento della denuncia per ricevere dall'attore il libello: cfr. PILLIO, *Libellus de preparatoriis litium et earum preambulis*, Bologna 1901 (*Bibliotheca iuridica Medii Aevi*, III), p. 37; ROGERIO, *Summa codicis*, Bologna 1912 (*Ibidem*, I), p. 83. Casi analoghi si rilevano in Martino, n. 148.

⁴¹ Il giudice « recipit (il libello) et eum offert reo »: ROLANDINO, *Summa totius artis notariae*, Venezia 1583, parte III, c. 44 r.; cfr. anche Martino, n. 696. Per la citazione diretta da parte dell'attore cfr. H. VON VOLTELINI, *Die Südtiroler notariats. Imbreviaturen des Dreizehnten Jahrhunderts*, Innsbruck 1899 (*Acta Tirolensia*, II), p. CXLI e P. TORELLI, *Studi e ricerche* cit., parte II, p. 123.

⁴² Martino, nn. 342-343; P. TORELLI, *Studi e ricerche* cit., parte II, p. 130.

⁴³ Martino, n. 706.

⁴⁴ *Statuti bresciani* cit., col. 1584.143.

⁴⁵ Martino, nn. 487, 706, 725, 746; Saono, nn. 33 (c. 4 r.), 304 (c. 34 v.), 323 (c. 35 v.). Per la citazione d'ufficio cfr. A. PERTILE, *Storia del diritto italiano* cit., pp. 32-33; A. PALMIERI, *La diplomatica giudiziaria* cit., parte I, p. 241. Sull'importanza del sigillo per lo studio della cancelleria, cfr., oltre ai lavori del Costamagna ripetutamente citati, anche M. LUZZATTO, *Note di diplomatica comunale* cit., p. 53; O. BANTI, *Per la storia della cancelleria* cit., p. 150.

scarsità di contestazioni esplicite lo confermerebbe) la procedura genovese per cui alla contestazione era sufficiente l'inizio delle *positiones*⁴⁶, dovremmo di necessità pensare a uno spazio di tempo, sia pur breve, necessario al convenuto per preparare, presa visione del tenore dell'accusa, magari di concerto con un legale, la sua linea difensiva entro il termine fissato.

In linea di principio l'accusato avrebbe dovuto presentarsi in giudizio, rilasciare la sua dichiarazione, annotata dal notaio, spesso senza data, in calce alla denuncia (e qualche differenza d'inchiostro o le linee addossate della scrittura o alcuni segni di richiamo provano la redazione posteriore⁴⁷), e, nel caso di contestazione, ricevere il termine per una successiva presentazione. In realtà, più spesso, egli riceveva dal cintraco la notizia, o la copia della denuncia e il termine, generalmente di otto giorni, per presentarsi al dibattimento, nel quale, anche senza contestazione esplicita, le due parti iniziavano le *positiones*, dando inizio così alla causa vera e propria.

2. Contestata la lite e compiute le formalità (non sempre necessarie) del giuramento di calunnia – dichiarazione delle parti di procedere nella convinzione della buona fede – e del *pignus banni*⁴⁸ – impegno a condurre la causa fino al termine – « fiunt probationes in lite que etiam dicuntur positiones, ad probandum id de quo principaliter quaeritur »⁴⁹; esse, fatte alla presenza del giudice⁵⁰, erano costituite da una serie di proposizioni affermative, prima dell'attore, poi del convenuto⁵¹, tendenti a sgombrare il campo dalle questioni su cui esisteva identità di vedute tra le parti e ad individuare, perciò, i reali termini della questione, su cui sarebbero intervenuti i testimoni⁵². La risposta dell'avversario doveva essere affermativa (*credit*) o negativa (*non credit*), pur essendo concesso un limitato diritto di replica⁵³. La mancanza di risposta ad una deposizione faceva presumere vera quest'ulti-

⁴⁶ « quam contestationem intelligam esse factam, facta una positione vel pluribus »: *Statuti di Pera* cit., p. 577.

⁴⁷ *Martino*, nn. 244, 293, 305, 321, 333.

⁴⁸ A. PERTILE, *Storia del diritto italiano* cit., p. 76.

⁴⁹ ROLANDINO, *Summa* cit., parte III, c. 67 v.

⁵⁰ *Statuti di Pera* cit., p. 576; la presenza del giudice è documentata a Savona in *Martino*, n. 405.

⁵¹ A. PERTILE, *Storia del diritto italiano* cit., p. 169; lo stesso ordine valeva per i testimoni.

⁵² *Ibidem*, p. 101.

⁵³ *Ibidem*, p. 105; ROLANDINO, *Summa* cit., c. 67 v., non sembra concordare.

ma⁵⁴. Il giudice, tuttavia, o la controparte, potevano eccepire la non pertinenza di quelle deposizioni che, in contrasto con la dottrina del tempo, contenevano più affermazioni o erano implicite⁵⁵; Si tendeva così ad evitare la confusione dell'avversario di fronte a deposizioni capziose, complicate o plurime.

Fin qui la procedura savonese concorda con la dottrina giuridica del tempo; si tratta di cogliere ora, ed è quanto interessa il diplomaticista, il momento della redazione dei relativi atti, il modo e la procedura osservati per la verbalizzazione delle affermazioni delle parti.

Redazione immediata nell'apposito cartulario comunale o trascrizione da verbali scritti da notai di parte⁵⁶? La dottrina del tempo, cui vanno aggiunte le non sempre chiare norme statutarie, non consente di fugare i dubbi che le note tesi del Kantorowicz per Bologna, o le più esplicite affermazioni del Torelli, suscitano in noi. I documenti giudiziari sono atti pubblici solo perché trascritti negli atti processuali, o in forza dell'autorità che li ha emanati o ha presieduto alla loro redazione? Si è detto che non sempre le ipotesi del Torelli « se non integrate da un opportuno e continuo riferimento ai documenti »⁵⁷ sono in grado di dissipare le nostre esitazioni, anche perché le fonti, talvolta anche quelle largamente conosciute in passato, possono suggerire ipotesi diverse da quelle affacciate. Senza pretendere di esaminare il problema nella sua integrità, e senza escludere che in qualche caso le parti presentassero le loro posizioni per iscritto al giudice, perché le riferisse alla controparte, riteniamo che nella maggior parte dei casi presi in esame, le nostre fonti denuncino una redazione immediata, sotto dettatura, delle deposizioni.

Osserviamo la scrittura: pur intensamente corsiveggiante, come in genere le scritture notarili, essa presenta, nella stesura di tali atti, maggiore fretta, scarsissimo senso della misura, mancanza quasi assoluta di spazi marginali (ben più rispettati in altri documenti come, ad esempio, le sentenze⁵⁸), abbondanza di abbreviature personali (anche di nomi propri) di non facile

⁵⁴ *Statuti di Noli* cit., p. 75; in genere si avevano tre richieste di risposta prima di accogliere per buona la dichiarazione priva di replica: *Statuti di Pera* cit., p. 576.

⁵⁵ *Ibidem*.

⁵⁶ Cfr. ROLANDINO, *Summa* cit., parte III, c. 116 r.; A. PALMIERI, *La diplomatica giudiziaria* cit., parte II, p. 159; A. PERTILE, *Storia del diritto italiano* cit., pp. 103-104; H. KANTOROWICZ, *Albertus Gandinus* cit., p. 66; P. TORELLI, *Studi e ricerche* cit., parte II, p. 114 e sgg.

⁵⁷ G. COSTAMAGNA, *Note di diplomatica* cit., p. 107.

⁵⁸ Cfr. soprattutto il cartulario di Martino.

scioglimento, errori grossolani, ripetizioni. Molte deposizioni appena accennate (*Item ... Item ponit*) e non completate rivelano la fretta dello scrivente che anticipa quasi il discorso della parte; molte risultano interrotte nel corso stesso del discorso, depennate e ripetute, con modifiche sostanziali, denunciando, oltretutto la difficoltà della redazione (non trascurabile se il notaio, come crediamo, doveva tradurre in discorso indiretto quanto i presenti venivano affermando), anche la difficoltà degli stessi attori per esprimere un concetto, l'estrema laboriosità del pensiero di chi doveva esporre le proprie ragioni senza lasciare all'avversario appigli di sorta. Inoltre, la maggioranza delle correzioni non è aggiunta nell'interlinea, come avverrebbe per documenti già redatti e corretti in sede di udienza pubblica o per una normale revisione⁵⁹. Le difficoltà dello scrivente appaiono anche dall'alternarsi del discorso diretto con l'indiretto, generalmente prevalente⁶⁰.

Abbiamo poi altri casi in cui a due deposizioni (con risposta) segue una deposizione depennata e priva di replica⁶¹, forse perché ritenuta superflua in quanto già compresa nelle due precedenti: perché riferirla nel cartulario se essa perdeva valore e non doveva figurare a verbale? Perché ancora riferire un *non credit* depennato e corretto in *credit*, sia pure con alcune limitazioni⁶², o

⁵⁹ *Martino*, nn. 367, 371-372, 813, 824, 827, 834.

⁶⁰ *Ibidem*, nn. 374, 387, 406, 422, 428; *Saono*, n. 399 (c. 68 r.).

⁶¹ *Martino*, n. 390: «Ponit Gisulfus quod predictus dominus Rufinus pronuntiavit super causam predictam eo tempore quando ipse Gisulfus erat in viaggio Varani. Respondet Baldus Rubeus: non credit. Item ponit quod ipse Gisulfus erat in Varano per totum septembrem nuper preteritum. Respondet Baldus Rubeus: non credit». Segue depennato: «Item ponit quod predictus Rufinus pronuntiavit super causam predictam in mense septembri ...». Evidentemente quest'ultima deposizione era stata giudicata superflua. In un altro caso (*Ibidem*, n. 423) si potrebbe pensare che le deposizioni fossero state registrate tutte prima della risposta, perché una deposizione, resa superflua dalle risposte date a quelle precedenti, venne depennata: «Item ponunt quod predictus Gandulfus et eius filius Bonusiohannes habuerunt pro dotibus Maioris predictae libras LV tantummodo. Respondet Maior credit quod bene habuit vir ipsius Maioris de suis dotibus libras LV et predictus Gandulfus Rubeus libras XL recepit pro ipsis dotibus ipsius Maioris solummodo». Segue depennato: «Item ponit quod Gandulfus Rubeus recepit pro dotibus nurus sue Maioris libras XL sine plure solummodo». È possibile, tuttavia, che la parte avesse già preparato le sue deposizioni e le recitasse, spesso senza tenere conto delle risposte; in questo caso sarebbe intervenuto il giudice a far depennare quelle superflue. Non sarebbe necessario quindi ritenere che tutte le deposizioni fossero registrate prima delle risposte.

⁶² *Ibidem*, n. 390: «Respondet Baldus: bene audivit dicere quod dicebatur domino Rufino quod expectaret procuratorem ipsius Gisulfi», in soprilinea su «Respondet Baldus: non credit» depennato.

trascrivere una deposizione depennata, forse perché più pertinente ad altra causa iscritta a ruolo tra le stesse parti⁶³? Tutti questi elementi ci inducono a pensare ad una redazione immediata, fatta dal notaio d'ufficio, in sede d'udienza. Se infatti, sulle orme del Torelli, accettassimo l'ipotesi delle *positiones* redatte dal notaio di parte, presentate al giudice e da questi lette alle parti, non avremmo ancora un documento ufficiale, perché mancherebbero le risposte, presentate solo in udienza, dove la stessa deposizione poteva essere mutata, e dove il notaio, come abbiamo visto, registrava fedelmente tutto nel verbale d'ufficio, non diversamente, ci sembra, dal moderno cancelliere⁶⁴.

È pur vero che esistono deposizioni prive di risposta⁶⁵ come se fossero state scritte prima dell'udienza, magari sulla base di appunti redatti da notai di parte: a parte il fatto che tali prove sarebbero sempre troppo scarse per avvalorare una simile ipotesi, resta sempre la possibilità dell'assenza della controparte (che talvolta interveniva in un secondo momento⁶⁶), della contumacia⁶⁷ o della remissione di querela per effetto di accordo tra le parti⁶⁸. Né sembra da escludere che qualche deposizione plurima, con repliche aggiunte nell'interlinea, abbia ottenuto risposta solo alla fine o, e in questo caso si rafforzerebbe l'ipotesi della redazione immediata, nel corso stesso del discorso in guisa di interruzione, annotata, infatti, dal verbalizzante in forma di discorso diretto⁶⁹. D'altra parte, le deposizioni, così come appaiono redatte nel cartulario, non seguono sempre l'ordine cronologico: era più comodo per il notaio raggruppare insieme gli atti dei due attori della causa, per facilitarne la consultazione, trascurando spesso l'ordine della datazione. Frequentemente, allora, il discorso, iniziato in una carta, doveva essere ripreso

⁶³ *Ibidem*, n. 424: la deposizione depennata figura a verbale al n. 428 a proposito di un altro argomento di discussione tra le due parti.

⁶⁴ Cfr. *Statuti antichi di Albenga* cit., p. 357; *Statuti bresciani* cit., col. 1584.251; *Statuta communis Vercellarum*, Torino 1876 (*Historiae Patriae Monumenta, Leges Municipales*, II) col. 1206.

⁶⁵ *Martino*, n. 868.

⁶⁶ Le deposizioni potevano continuare in giorni diversi: *Saono*, nn. 338-339 (c. 46 r.-v.).

⁶⁷ In un caso, infatti, mancano le risposte di una parte (l'attore), per cui la sentenza gli è sfavorevole: *Ibidem*, nn. 342 (c. 47 v.), 549 (c. 133 v.).

⁶⁸ Diverse deposizioni terminano con la frase: «Renunciatum est positionibus ab utraque parte».

⁶⁹ *Martino*, n. 446; *Saono*, nn. 338 (c. 46 r.); 439 (c. 80 v.); tale è il caso di *Martino*, n. 406, anche se la risposta è resa in forma indiretta.

altrove (anche in una carta precedente) per mancanza di spazio, il che non sarebbe accaduto se lo scrivente, lavorando su copie, avesse potuto calcolarlo più o meno esattamente⁷⁰.

Le deposizioni, dopo la loro verbalizzazione, venivano sicuramente rilette alle parti per eventuali aggiunte o ritocchi (nell'interlinea) o per spostare l'ordine delle stesse⁷¹.

3. Esaurita questa prima fase del processo, messi a fuoco i punti di disaccordo, gli interessati presentavano per iscritto i nomi dei testimoni e i punti (*tituli*) sui quali essi dovevano essere ascoltati⁷². Il problema riguarda ancora una volta la *receptura et exemplatura* dei testimoni: il fatto che Rolandino affermi l'obbligo di far redigere le testimonianze al notaio del giudice, non esclude la possibilità, accettata del resto, sia pur con qualche limitazione, dallo stesso maestro della dottrina notarile medievale, che questi verbali potessero essere redatti da notai di parte⁷³. I due sistemi finivano così per convivere nello stesso tempo, magari nella stessa città: ci sembra azzardato però affermare che solo in età più tarda della nostra si sia giunti al principio che fa del verbale di deposizioni testimoniali un vero atto di ufficio⁷⁴. Non si tratta, a nostro avviso, di termini cronologici, bensì geografici; più che studiare i tempi sarebbe necessario indagare sulle condizioni che hanno determinato il sorgere dei sistemi in questa o quella città. In ogni caso, comunque, secondo

⁷⁰ Circa il raggruppamento cfr. P. TONIOLO, *Il cartulario di Saono* cit., p. XL; cfr. anche *Martino*, n. 853, iniziato a c. 176 r. che termina a c. 175 v.; n. 413 che termina dopo il n. 414; n. 435 che termina tra i nn. 434 e 435, come si ricava dall'ordine delle deposizioni.

⁷¹ Cfr. *Ibidem*, n. 372, dove una deposizione reca un segno di richiamo che la sposta nell'ordine.

⁷² A Savona si chiamavano *tituli*; per altri termini cfr. A. PERTILE, *Storia del diritto italiano* cit., pp. 186-187; A. PALMIERI, *La diplomatica giudiziaria* cit., parte II, p. 160.

⁷³ ROLANDINO, *Summa* cit., parte III c. 76 r.; GIOVANNI DA VITERBO, *Liber de regimine civitatum*, Bologna 1901 (*Bibliotheca iuridica Medii Aevi*, III), p. 259. La limitazione di Rolandino si riferisce alla mancanza di uno scriba comunale; il caso è ripreso dagli statuti mantovani (P. TORELLI, *Studi e ricerche* cit., parte I, p. 20); cfr. anche *Statuti di Noli* cit., p. 81; *Statuta communis Vercellarum* cit., col. 1161; *Statuta communitatis Novariae* cit., p. 14. Gli statuti più espliciti in materia sono quelli bresciani (*Statuti bresciani* cit., col. 1794) ove si prescrive che « dicta omnium testium reducantur in scriptis super libris propriis officialium ita quod de eis quandocumque plena possit haberi copia ».

⁷⁴ P. TORELLI, *Studi e ricerche* cit., parte II, p. 139.

la dottrina del tempo, le deposizioni erano scritte o trascritte negli appositi *libri testium*, dopo la lettura, in giudizio⁷⁵. I testimoni, dopo aver giurato di dire la verità e di « *testimonium tenere secretum donec fuerit publicatum ... de iudicis mandato vel de partium voluntate* »⁷⁶, esponevano i fatti; le loro dichiarazioni venivano raccolte da un notaio, privato o comunale⁷⁷. Due erano quindi i momenti: istruttoria segreta e udienza pubblica. A quale dei due riferire gli atti savonesi che si basavano sulla stessa procedura? Dalla risposta a questo interrogativo dipendono le conclusioni del nostro lavoro: se si tratta di istruttoria, risulta avvalorato il carattere pubblico di tali atti e ulteriormente documentato l'interesse del comune alla loro redazione da parte del notaio d'ufficio; se, invece, si tratta dell'udienza pubblica, e quindi di probabili copie, cadono, almeno per questo punto, le conclusioni che siamo venuti traendo fin qui.

La pratica savonese non sembra discostarsi dalla dottrina giuridica⁷⁸ del tempo. Il formulario per l'escussione dei testimoni era il seguente:

« L. (leguntur?) testes Iohannis contra Ambrosium. Ex eo quod » (*segue il titolo o tesi sui quali si richiede la testimonianza*). Quindi si davano i nomi dei testimoni ed, eventualmente, altri titoli.

Il giuramento avveniva alla presenza delle parti⁷⁹: il teste veniva quindi interrogato sul fatto che aveva dato origine alla causa, sul luogo e sulle circostanze dello stesso, sul giorno, sul tempo e sui presenti all'avvenimento; né mancava l'interrogazione finale se il teste era « *locatus vel rogatus, vel amicus sive inimicus alicuius partium* », per ricercare le eventuali collusioni tra teste e parti o l'interesse che il primo poteva avere nel rendere testimonianza⁸⁰.

⁷⁵ *Ibidem*, pp. 142-143; cfr. anche *Statuti antichi di Albenga* cit., p. 359.

⁷⁶ ROLANDINO, *Summa* cit., parte III, cc. 78 v., 116 r.; A. PERTILE, *Storia del diritto italiano* cit., p. 184.

⁷⁷ *Statuti di Noli* cit., p. 80; *Statuti antichi di Albenga* cit., p. 357; *Statuta communitatis Novariae* cit., p. 4; negli statuti di Vercelli (*Statuta communitatis Vercellarum* cit., col. 1161) si prescrive « *quod consules non teneantur interesse ad recipiendos testes, sed unus notarius consulum eos recipiat* ».

⁷⁸ RANIERI DA PERUGIA, *Ars notaria* cit., p. 47.

⁷⁹ *Martino*, n. 769.

⁸⁰ Sullo stesso argomento cfr. A. D'AMIA, *Studi sull'ordinamento giudiziario* cit., p. 79.

Il giudice era presente: il fatto stesso che il notaio Martino riferisca espressamente che una causa si svolge sotto un giudice diverso da quello indicato all'inizio del registro delle testimonianze⁸¹, conferma implicitamente che tutte le altre cause erano presiedute dal giudice ordinario, dal vicario del podestà o dei consoli⁸². Altrove lo stesso notaio annota l'ordine esplicito del giudice di non procedere oltre nelle testimonianze.

Per quanto riguarda la redazione manuale nel cartulario, osserviamo, in via preliminare, che valgono per questo genere di atti tutte le osservazioni che abbiamo fatto a proposito della redazione delle deposizioni delle parti (spontaneità, parole tronche a metà, correzioni, ripetizioni, discorso diretto e indiretto ecc.)⁸³. Anche qui esistono alcuni atti particolarmente illuminanti: una deposizione depennata, probabilmente per successivo ripensamento del teste, viene ripresa *ex novo* dopo quella di un altro⁸⁴. Si avverte l'esitazione e la reticenza del testimone nel riferire cose che possono nuocere, la difficoltà di ricordare fatti o sentimenti sepolti nel tempo. Tutto questo non può essere frutto di copie, tratte in un secondo momento dagli appunti dell'istruttoria; altrimenti i verbali si presenterebbero più curati nella forma esteriore, meno prolissi, privi soprattutto delle parti depennate. Ancora una volta siamo convinti di trovarci di fronte ad un verbale redatto nel corso stesso dell'istruttoria dal notaio d'ufficio; va da sé che questo non esclude che lo stesso registro sia stato utilizzato, in un secondo tempo, anche nell'udienza pubblica e che la formula *leguntur* (se interpretiamo correttamente l'abbreviatura) vada ricollegata al secondo tempo, a meno che non si voglia attribuire al verbo il significato meno letterale di « ascoltare » che confermerebbe ancora una volta la nostra opinione circa la redazione in sede d'istruttoria. Va aggiunto ancora che le numerose correzioni, se fossero state aggiunte in udienza pubblica, figurerebbero nell'interlinea, non di seguito al discorso.

Riferiamo ancora un documento del 1204⁸⁵ che ci sembra assai significativo per quanto siamo venuti esponendo. Si tratta di una causa relativa ad una rissa avvenuta a Savona, nei pressi del porto. Le testimonianze, riferite

⁸¹ *Martino*, n. 792.

⁸² *Ibidem*, n. 783.

⁸³ *Ibidem*, nn. 773, 779, 781, 784, 789.

⁸⁴ *Ibidem*, n. 782.

⁸⁵ *Ibidem*, nn. 796-797; cfr. anche *Mostra storica del notariato* cit., pp. 124-125.

dal notaio Martino, avrebbero dovuto articolarsi in quattro titoli di prova, come risulta chiaramente dagli spazi bianchi sui quali il notaio si riservava di completare il tutto (cfr. la tavola allegata); sulla base dei quattro titoli iniziarono le testimonianze. Lo scrivente si preoccupava di annotare subito quanto gli veniva dettato a voce, lasciando gli spazi bianchi per quegli appunti (titoli e nomi dei testimoni) che gli erano stati presentati per iscritto⁸⁶. Durante l'udienza, per motivi che ci sfuggono, i quattro titoli previsti all'origine furono conglobati in uno solo:

« Testes Bonusiohannes (*così*) Vitio circa communi Saone; ex eo quod Bonusiohannes Vitius ferivit cum cultello Ansaldu Lombardum se defendendo in ripa Saone, subter Sanctum Petrum, quando Nadalenses fecerunt asaltum super Vitios pro cambio quod Vicii facere volebant super homines de Gaitta; et illa feruta facta fuit in sturmo. Nomina testium ... »

I testimoni, che avevano già depresso sui quattro titoli precedenti, dovettero ripetere la loro deposizione sulla base del nuovo titolo; il notaio provvide quindi ad annullare con tratti di penna le deposizioni precedenti che non avrebbe certamente riportato nel cartulario se avesse lavorato su copie.

Mancano nei nostri cartulari le *allegationes* che gli interessati, o i loro avvocati, facevano o presentavano al giudice prima della sentenza per riepilogare, a loro giudizio, gli atti della causa; si trattava di vere e proprie arringhe di parte che non figuravano quindi a verbale, mancando l'interesse del comune alla loro conservazione⁸⁷.

⁸⁶ Le deposizioni dei testimoni dovevano essere fatte conoscere alla parte avversa, come si ricava dal titolo di una deposizione, ricalcato pienamente sull'affermazione di un testimone avverso: *Ibidem*, nn. 771-772. Restano da citare due casi che escono dal quadro delineato: il primo atto reca l'annotazione « Testes adverse partis recepit magister Arnaldus » (*Ibidem*, n. 781); il secondo, barrato, riferisce che l'atto « fuit receptum in cartulario magistri Mainfredi » (*Ibidem*, n. 795). Dato che sicuramente entrambi i notai menzionati facevano parte della curia i due casi potrebbero spiegarsi con l'esistenza di turni di servizio di cui abbiamo parlato alla nota 15. Il primo caso sarebbe dovuto all'assenza di Martino dall'udienza, il secondo dal desiderio di raggruppare in un unico cartulario gli atti della stessa sentenza.

⁸⁷ Cfr. A. PERTILE, *Storia del diritto italiano* cit., pp. 107, 184; G. BISCARO, *L'«allegatio iuris» presentata ai consoli di giustizia di Milano in una causa civile verso il 1180*, in « Archivio Storico Lombardo », XXXIV (1907), p. 193; ID., *Note e documenti santambrosiani*, *Ibidem*, XXXI (1904), pp. 346-359.

4. Anche per la redazione della sentenza i cartulari notarili savonesi conservano la loro importanza, rivelandoci completamente la procedura osservata dalla curia comunale per l'emanazione della stessa e le funzioni di cui era rivestito il notaio-cancelliere.

Già preparando l'edizione del cartulario di Martino, avevamo sospettato la presenza di una minuta: le sentenze stese con molta cura, gli atti regolarmente intestati, ma privi di dispositivo con spazi bianchi⁸⁸, il rispetto dei margini laterali ci riconducevano all'esistenza di una prima redazione, anteriore alla nostra; si accertavano in questo genere di atti tutte le consuetudini notarili già esaminate nei notai genovesi⁸⁹. Il cartulario di Saono, nel quale è inserito un manuale di sentenze, documentando in maniera definitiva la duplice (triplice nel caso di rilascio dell'originale in pergamena) redazione della sentenza, conferma le nostre ipotesi.

Terminato il dibattito, il notaio presentava gli atti della causa al giudice, il quale, segretamente – in camera di consiglio diremmo noi – preparava la sentenza, della quale lo scrivente annotava gli estremi sul manuale in questa forma:

- a) causa di A. contro B. (talvolta veniva aggiunta anche la data d'inizio del procedimento);
- b) dispositivo della sentenza.

Mancavano, invece, in questa prima redazione, le *publicationes*, riservate, evidentemente, al momento dell'emanazione pubblica della sentenza, alla presenza dei testimoni e delle parti in causa. La sentenza veniva quindi letta dagli appunti del manuale, forse direttamente dal notaio che vi aggiungeva la data cronica e i nomi dei testimoni, riservandosi di stendere con comodo, in un secondo momento, l'atto nel cartulario delle sentenze⁹⁰. Ne consegue, però, che, nel momento in cui l'atto del manuale veniva corredato

⁸⁸ *Martino*, nn. 535, 537.

⁸⁹ Cfr. G. COSTAMAGNA, *La triplice redazione dell'instrumentum genovese*, Genova 1961 (Notai liguri dei secoli XII e XIII, VIII) e bibliografia ivi citata.

⁹⁰ *Saono*, n. 474 (c. 117 r.); i nn. 489 (c. 120 r.), 498 (cc. 121 v., 122 r.), 499 (c. 122 r.), 502 (c. 122 v.), 503 (c. 122 v.), 504 (c. 122 v.), 526 (c. 125 v.), 535 (c. 127 r.) sono di mano del notaio Filippo di Scarmundia; le *publicationes* sono invece dovute al notaio Uberto di Mercato che trascrive nel cartulario i nn. 498-499, 504 (cfr. nn. 587-588, c. 141 r.; 567, c. 138 r.): gli altri documenti non sono trascritti. I nn. 519-520 (c. 125 r.) sono di mano di Uberto, mentre le *publicationes* sono opera di Filippo che li trascrive nel cartulario (nn. 578, 577, c. 139 v.).

delle prescritte formule, perdeva l'originario carattere di minuta, per diventare strumento esso stesso, dal quale potevano essere tratte le carte *in publicam formam*⁹¹. In tale procedura va forse ricercata la ragione della conservazione nell'archivio dello stesso manuale. Ne risultano quindi meglio chiarite alcune norme statutarie o dottrinarie che vincolavano il giudice a tenere segreto il tenore della sentenza fino all'avvenuta pubblicazione⁹²; la necessaria eccezione per il notaio rogante avvicina quest'ultimo alla figura dell'impiegato pubblico, tenuto all'osservanza del segreto d'ufficio. L'esame delle numerose correzioni del manuale e le differenze tra le due redazioni, dovute, in genere, all'acquisizione di nuovi elementi di giudizio, confermano pienamente tale procedura.

Numerose sentenze del manuale presentano, infatti, un carattere di provvisorietà, condizionate come sono dal giuramento di una parte in causa: tale formalità veniva compiuta solo in un secondo momento, in sede di udienza pubblica (come è dimostrato dal mutare dell'inchiostro e, sovente, delle forme grafiche) e annotato, insieme all'indicazione dei testimoni e della data, nel manuale⁹³. Se casi del genere sono frequentissimi, diverso appare il modo di operare dei notai addetti alla curia; in genere il formulario

⁹¹ G. COSTAMAGNA, *La triplice redazione* cit., pp. 52-54. Gli statuti di Albenga (*Statuti antichi di Albenga* cit., p. 263) consentivano il manuale. Per l'estrazione della *charta* dal manuale cfr. *Saono*, n. 517 (c. 124 v.).

⁹² «habeatur de cetero liber unus qui registrum dicitur in quo possint et debeant registrari et scribi per scribas qui pro tempore fuerint omnes condemnationes» (*Statuti antichi di Albenga* cit., p. 312); «et sententias quas daturus ero vel potestas vel alii officiales communis privatas tenebo et nulli manifestabo ante sententias apertas nisi consiliariis cause vel scriptori» (*Statuti bresciani* cit., coll. 1584.124, 1647). Le sentenze dovevano essere scritte prima della loro pubblicazione (*Ibidem*, coll. 1584.201, 1611); «omnis sententia feratur in scriptis» (*Ibidem*, col. 1584.250); «debeat iudex sententiam diffinitivam prius formatam in scriptis inserere et sic publice, officio presente, per se ipsum ex scripto recitare» (ROGERIO, *Summa codicis* cit., p. 189). Il notaio doveva annotare *omnes condemnationes* e notificarle al clavigero per l'esecuzione (*Statuti di Noli* cit., pp. 116-117). Pressapoco le stesse disposizioni stabiliscono gli statuti di Vercelli, (*Statuta communitatis Vercellarum* cit., col. 1150), di Portovenere (E. PANDIANI, *Gli statuti di Portovenere*, Genova 1901, p. 111) e di Como (*Liber statutorum consulum cumanorum iusticie et negociatorum*, Torino 1876 (*Historiae Patriae Monumenta, Leges Municipales*, II), col. 36. Sull'argomento cfr. anche A. PERTILE, *Storia del diritto italiano* cit., p. 236; A. D'AMIA, *Studi sull'ordinamento giudiziario* cit., pp. 118-119.

⁹³ *Saono*, n. 495 (c. 121 v.), n. 501 (c. 122 r.), in cui la parte dispositiva è di Filippo, l'annotazione del giuramento di Uberto; cfr. anche il n. 515 (c. 124 r.) dove è stato depennato ciò che si sarebbe verificato se la parte non avesse giurato.

era il seguente: *iuret A.* di avere ragione e sarà assolto; in caso contrario condannato; in qualche caso si ricorreva al giuramento dell'avversario. Normalmente, in caso di avvenuto giuramento, la relativa indicazione *et iuravit* appare aggiunta in sopralingua; in qualche caso, e sembra la procedura preferita da Uberto di Mercato⁹⁴, dopo *iuret* veniva lasciato uno spazio bianco per l'annotazione successiva, che poteva anche essere di mano diversa, del notaio cioè che si trovava in curia in quel momento; risulta perciò che un documento, scritto nel manuale da Uberto, verrà completato in giudizio da Filippo di Scarmundia e viceversa; altre volte ancora la parte giurava dopo la emanazione della sentenza, per cui la indicazione relativa, rompendo l'ordine cronologico degli atti, veniva riportata in calce alla sentenza, o nel manuale, o, se l'atto era già trascritto, nel cartulario⁹⁵. Spesso l'annotazione comportava la depennatura di quanto l'avvenuto giuramento aveva reso inefficace⁹⁶.

Il documento che riferiamo⁹⁷, nella forma definitiva del manuale e nella prima stesura, quale appare sotto le depennature, ci presenta, invece, un caso di accordo tra le parti, successivo alla stesura della sentenza:

« Sententia Amicheti de Sexammo contro Iacobum Baiolam. Petitiones sunt die III exeunte marcio, una de libris III et soldis XI 1/2, alia de soldis L. Super his producebat Iacobus instrumenta et testes et Amichetus similiter testes ».

(prima stesura)

« Unde ipse iudex, visit (*così*) instrumentis et testibus et positionibus utriusque partis, per sententiam absolvit ipsum Amichetum a petitionibus ipsius Iacobi, si iuraverit quod credit quod ipse Iacobus vendidit unum mulum brunum et guercium et qui habebat coctos pedes ante, qui erat ipsius Amicheti, et quod inde habuit libras VI et quod nescit

⁹⁴ *Ibidem*, n. 518 (c. 124 v.): nel dispositivo è scritto « delato sacramento ipsi Bonavie ». Lo spazio bianco doveva servire all'indicazione del giuramento che non venne pronunciato. Cfr. anche i nn. 513 (c. 124 r.), 537 (c. 127 r.), 538 (c. 127 r.), 545 (c. 128 r.).

⁹⁵ *Ibidem*, n. 579 (c. 139 v.), 17 settembre 1216; il relativo giuramento (n. 580, c. 139 v.) è del 23 dello stesso mese. Cfr. anche *Martino*, nn. 490-491, 512-513, 524-526.

⁹⁶ È il caso di un documento che reca due clausole di giuramento strettamente interdipendenti; la sentenza è pronunciata il 9 luglio 1216 (ed il relativo dispositivo è trascritto sul cartulario), la parte tenuta al giuramento si presenta a giurare il 3 agosto, rendendo inutile la seconda clausola che viene depennata, solo sul manuale (cfr. *Saono*, nn. 508, c. 123 r.; 571, c. 138 r.).

⁹⁷ *Ibidem*, n. 510 (c. 123 v.).

nec credit quod ipse Iacobus redimeret mulum illum a Gandulfo Corbacio pro soldis XXXVI in totum nec in partem; in denariis autem XVIII condempnetur ».

(seconda stesura)

« Unde ipse iudex, visit (*cosi*) instrumentis et testibus et positionibus utriusque partis, per acordium, voluntate parcium, absolvit ipsum Amichetum a petitionibus ipsius Iacobi, dante ipso Amicheto ipsi Iacobo soldos XL ».

Si potrà obiettare che questo documento, privo di *publicationes* e non trascritto nel cartulario, non prova nulla; ricorriamo allora ad altri due documenti significativi⁹⁸, relativi a due cause che vedono opposto, nel 1216, Giordano *de Orcho* a Saono Mazalino, da una parte, e a sua figlia *Vetumben*, dall'altra. Due sono gli abbozzi di sentenza che furono scritti sul manuale.

« De causa Iordani de Orcho et Vetumben. Pronuntiavit per sententiam quod dicta Benecha (*cosi*) sit pocior Iordano usque in libris LXXIII, computatis in his illis libris XXXIII de quibus est carta, ipsa iurante quod libre XL, que excedunt illas libras XXXIII, fuerunt date ipsi Ottoni antequam esset facta carta librarum XVIII minus soldorum V, quas dictus Iordanus dicit se debere habere in residuo. Vero absolvo dictum Iordanum pronuntiando per sententiam quod illud residuum non impediatur Iordanum quominus possit habere dictas libras XVIII minus soldos V ».

« De causa Iordani de Orcho contra Soanum Mazalinum. Pronuntio per sententiam ut dictus Saonus prius habeat solutionem in rebus quondam Ottonis de Flore usque in libris XXXIII et in his libris XXXIII sit pocior dicto Iordano et dictus Iordanus sit pocior usque in libris XVIII minus soldis V ipso Saono in aliis petitionibus omnibus ipsius Saoni ».

Senonché, un'annotazione sul manuale riferisce che « concordate fuerunt cause suprascripte antequam daretur sententia ». Ne risultò un documento unico scritto sul cartulario⁹⁹, che denuncia, attraverso le numerose correzioni, una stesura laboriosissima, sotto dettatura; visto che le due sentenze preparate nel manuale non erano più attuali, tanto valeva, per il notaio, dopo aver scritto l'annotazione riferita e aver diligentemente sbarato i due atti del manuale, ricorrere alla redazione diretta sul cartulario:

« Conpromissum inter Iordanum de Orcho, ex una parte, et Vetumben, uxorem quondam Ottonis de Flore, et Vivaldum Mazalinum, ex alia. Die. XXIII. madii. Testes magi-

⁹⁸ *Ibidem*, nn. 492-493 (c. 120 v.).

⁹⁹ *Ibidem*, n. 563 (c. 137 r.).

ster Amicus iudex, Morruellus Caputmallei, Iacobus Tega». (*Segue il testo dell'accordo nel quale figura Vivaldo Mazalino, figlio di Saono*).

Osserviamo ancora, a conclusione della doppia stesura, che mentre le indicazioni dei testimoni, intervenuti alla lettura della sentenza, e della datazione sono di solito riferite, nel cartulario nel protocollo, nel manuale, ove presenti, figurano nell'escatocollo: e non poteva essere diversamente.

Resta da spiegare le ragioni per cui non tutte le sentenze del manuale figurano nel cartulario o viceversa. Gli atti del nostro manuale sono 74: di essi solo 24 sono trascritti nel cartulario¹⁰⁰; altri 21 sono datati e muniti dell'indicazione dei testimoni (di uno di essi risulta rilasciato l'*instrumentum*); dei rimanenti 29, sette rappresentano, probabilmente, sentenze emanate, se possiamo basarci sulle annotazioni relative all'avvenuto giuramento¹⁰¹. Resterebbero allora solo 22 atti, che possono essere ridotti di molto, s'intende per ipotesi, se si considera che alcuni di essi non sono sentenze nel vero senso della parola (promesse, per esempio); che molti procedimenti potevano esaurirsi prima della lettura della sentenza, magari in forma ufficiosa, senza ricorso al giudice; che la stessa sentenza, per l'assenza delle parti¹⁰² poteva essere differita nel tempo e figurare, magari, in altri cartulari non pervenuti; che, infine, non fosse sempre necessaria la trascrizione sul cartulario, bastando il manuale a far fede dell'avvenuto atto giuridico¹⁰³. Tutte queste ipotesi meriterebbero uno studio ben più ampio di quanto non consentano le nostre forze e le fonti a disposizione: potrebbero invitare, tuttavia, ad ulteriori sviluppi suscettibili di nuove prospettive nel campo della diplomata comunale.

Abbiamo trascurato fin qui il formulario della sentenza; il fatto non è gratuito, perché riteniamo che proprio da esso potrebbero essere tratti

¹⁰⁰ Danno però origine a 26 atti del cartulario perché da tre documenti del manuale derivano 6 atti del cartulario, mentre da due documenti del manuale si ha un solo documento del cartulario.

¹⁰¹ *Saono*, nn. 497 (c. 121 v.), 501 (c. 122 r.), 510 (c. 123 v.), 532 (c. 126 v.), 537 (c. 127 r.), 538 (c. 127 r.), 540 (c. 127 v.).

¹⁰² Le parti dovevano essere presenti al momento dell'emanazione della sentenza: cfr. *Martino*, n. 587.

¹⁰³ A Vercelli le cause dovevano essere pronunciate « in scriptis, nisi sententie que pronunciantur ex confessione rei et nisi ille que pronunciantur in causis parvis, in quibus nec testes nec instrumenta producuntur » (*Statuta comunitatis Vercellarum* cit., col. 1159). Non si può escludere quindi che a Savona le cause di minore importanza, pur pronunciate *in scriptis*, restassero nel manuale (depositato, tuttavia, in archivio), senza l'obbligo della registrazione nel cartulario.

spunti per un nuovo ripensamento della materia. Il formulario generalmente usato a Savona era il seguente:

«A petitione quam fatiebat A. qua petebat ... (*oppure* Causa vertebatur inter A. et B. Petebat dictus A) sicut in lamentatione (*o* in libello *o* petitione) continetur que (*o* qui) talis est ... Unde dominus ... iudex consulum (*o* iudex et vicarius domini ... potestatis), visis rationibus (*oppure* testibus, instrumentis et allegationibus) utriusque partis et diligenter inspectis (*o* consideratis) ... condempnavit (*o* absolvit) dictum ... »

Lo stesso tipo di formulario compare a Pisa; più succinto è, in genere, quello offerto dalla dottrina medievale¹⁰⁴. Due fatti s'impongono alla nostra riflessione:

- a) sempre, o quasi, si trascriveva la denuncia o vi si faceva riferimento;
- b) manca sempre la cronistoria del processo come avveniva in altre città¹⁰⁵, anche nel periodo da noi considerato.

Ci chiediamo allora, anche se ciò esula dai nostri intendimenti immediati per sconfinare nella storia della procedura, se tutto questo non abbia un suo preciso motivo; se, in sostanza, esso non rappresenti una svolta decisiva nella procedura giudiziaria e nella diplomatica comunale. Sarà possibile disegnare una carta geografica di questo o quel sistema, ricollegando questa o quella procedura, più che a tempi diversi, a situazioni o istituzioni diverse? Non potrebbe essere questo il criterio per cogliere il momento del trapasso da un giudizio in gran parte orale, redatto, con l'intera cronistoria del processo, magari da notai di parte, al procedimento d'ufficio, interamente scritto e conservato negli archivi pubblici? La nostra sentenza contiene unicamente le ragioni della controversia (di qui la ripetizione della denuncia) e la decisione dell'autorità giudiziaria; i motivi del convincimento del giudice stavano negli atti della causa, interamente redatti nei cartulari comunali dove potevano essere tratti per eventuali giudizi d'appello. La presenza di tali atti negli archivi comunali sembra essere la prova decisiva dell'interesse pubblico al buon funzionamento della giustizia: interesse pubblico che postula di necessità una cancelleria indipendente dall'interesse privato, al servizio unicamente di quello generale.

¹⁰⁴ A. D'AMIA, *Studi sull'ordinamento giudiziario* cit., p. 114; cfr. RANIERI DA PERUGIA, *Ars notaria* cit., p. 46.

¹⁰⁵ Cfr. per Biella i docc. del 5 febbraio 1205 e del 5 maggio 1258 in *Chartarum* II, cit., coll. 1725, 1934; per Moncalieri un doc. del 14 novembre 1252: *Ibidem*, col. 1905.

INDICE

Presentazione	pag.	IX
Il dovere della memoria	»	1

Genova e dintorni

Genova. Mediterraneo, Europa, Atlantico	»	9
Una regione tra mito e storia	»	31
Il cammino della Chiesa genovese	»	43
I più antichi statuti del capitolo di San Lorenzo di Genova	»	69
La vita savonese agli inizi del Duecento	»	115
La vita quotidiana nei documenti notarili genovesi	»	143
Caffaro e le cronache cittadine del Medio Evo	»	157
Caffaro e le cronache cittadine: per una rilettura degli Annali	»	167
La biblioteca dell'arcivescovo Pietro de Giorgi (1436)	»	179
Pileo de Marini arcivescovo di Genova (1400-1429) e la sua corrispondenza	»	207
In merito al carteggio di Pileo De Marini	»	247
Il governo genovese del Boucicaut nella lettera di Pileo De Marini a Carlo VI di Francia (1409)	»	269
Jean Le Meingre detto Boucicaut tra leggenda e realtà	»	299
Una famiglia di successo: i Durazzo	»	311

Il conte Giacomo Durazzo. Famiglia, ambiente, personalità	pag.	327
Giacomo Filippo Durazzo e la sua biblioteca	»	341
La cultura genovese in età paganiniana	»	385
I centodieci anni della Società Ligure di Storia Patria	»	403

Ricordo di amici

Agostino Pastorino (1920-1984)	»	425
Giorgio Costamagna (1916-2000): L'uomo, lo studioso, il collega, l'amico	»	435

Tra archivi e biblioteche

L'Archivio Capitolare di San Lorenzo ed il suo nuovo ordinamento	»	461
Frammenti di codici danteschi liguri	»	473
Un codice borgognone del secolo XV: il "Curzio Rufo" della Biblioteca Universitaria di Genova	»	485
Su un perduto manoscritto grammaticale in scrittura visigotica	»	517
Note di diplomatica giudiziaria savonese	»	531
Gli statuti del collegio dei notai genovesi nel secolo XV	»	557
Sul metodo editoriale di testi notarili italiani	»	593
Edizioni di fonti: prospettive e metodi	»	611
Liguria: edizioni di fonti	»	631
I libri iurium genovesi	»	657

Influsso della cancelleria papale sulla cancelleria arcivescovile genovese: prime indagini	pag. 663
Cartulari monastici e conventuali: confronti e osservazioni per un censimento	» 689
La diplomatica comunale in Italia dal saggio del Torelli ai no- stri giorni	» 727
Trattati Genova-Venezia, secc. XII-XIII	» 755
Il documento commerciale in area mediterranea	» 785
Notaio d'ufficio e notaio privato in età comunale	» 883

Lecture

Tra Siviglia e Genova: a proposito di un convegno colombiano	» 907
A proposito delle pergamene bergamasche	» 921
Qualche considerazione sul notariato meridionale: in margine a un convegno	» 931
Il "liber" di S. Agata di Padova	» 945
Gli archivi Pallavicini di Genova. Una lunga avventura	» 957
Gli Archivi Pallavicini di Genova: archivi aggregati	» 967
L'archivio Sauli di Genova	» 977
Congedo	» 987
Bibliografia degli scritti di Dino Puncuh	» 1005



Associazione all'USPI
Unione Stampa Periodica Italiana

Direttore responsabile: *Dino Puncub*, Presidente della Società
Editing: *Fausto Amalberti*

Autorizzazione del Tribunale di Genova N. 610 in data 19 Luglio 1963
Stamperia Editoria Brigati Glauco - via Isocorte, 15 - 16164 Genova-Pontedecimo